



LaBoUR & Law Issues
Rights | Identity | Rules | Equality

Il crumiraggio tecnologico: una lettura comparata

ANNA ROTA

Università di Bologna

vol. 4, no. 1, 2018

ISSN: 2421-2695





Il crumiraggio tecnologico: una lettura comparata

ANNA ROTA

Università di Bologna

Assegnista di ricerca in Diritto del Lavoro

anna.rota2@unibo.it

ABSTRACT

The A. investigates the impact of technological innovations on the trade union struggle, from different perspectives and according to a comparative approach.

After a brief reference to the industrial actions promoted by the workers, also thanks to the support offered by the users, owner of a real market power able to influence the company's choices, the article focuses on the countermeasures adopted by companies, with the aim of highlighting the possible limits to the exercise of free economic initiative during the strike.

Inspired by the most recent Spanish jurisprudence, especially by the pronouncement no. 17/2017 of the Constitutional Court which concluded for the lawfulness of the c.d. «digital break strike», a defensive strategy of frequent use in the radio-television sector, the A. proposes an in-depth analysis of the Italian legal system, in order to assess the legitimacy of business strategies other than the classic defensive conduct undertaken with regard to collective actions that can be framed in the area of art. 40 Const.

Technological progress opens new horizons and invites to explore alternative ways to that undertaken by the Cassation, labor section, in sentence no. 711/1980. In particular, the A. aims to review the balancing test between the entrepreneur's economic initiative and the right to strike.

Keywords: Industrial actions; technology innovation; digital break strike.

Il crumiraggio tecnologico: una lettura comparata

SOMMARIO: 1. L'azione collettiva al tempo della fabbrica digitale: profili introduttivi. – 2. L'affermazione del crumiraggio tecnologico ed il suo controverso inquadramento giuridico. – 2.1. La sentenza del *Tribunal constitucional* spagnolo tra «tesi prevals» e... 2.2. ... *dissenting opinion*. – 3. Quale rilevanza del crumiraggio tecnologico nell'ordinamento italiano? – 3.1. Lo stato dell'arte: un quadro di riferimento obsoleto? – 3.2. Una proposta interpretativa coerente con l'assetto costituzionale: al di qua del «danno alla produttività». – 4. Conclusioni.

1. L'azione collettiva al tempo della fabbrica digitale: profili introduttivi

Esaminare le attuali tendenze della lotta sindacale consente di cogliere una profonda discontinuità rispetto al tradizionale dispiegarsi del conflitto tra capitale e lavoro.

A determinare un profondo *restyling* è soprattutto l'incidenza del *web* e della vasta gamma di dispositivi messi a disposizione dall'innovazione tecnologica tanto a favore delle iniziative dei lavoratori quanto delle condotte difensive intraprese dall'impresa.

La rete *Internet*, divenuto veicolo e strumento dell'autotutela degli interessi collettivi, svela inedite potenzialità anzitutto in termini di diffusione (interna ed esterna) della protesta¹. E si mette al servizio della lotta, da un lato, più incline alla spettacolarizzazione² e, dall'altro, rafforzata dal coinvolgimento della collettività, non più intesa come «ostaggio del conflitto» ma quale risorsa cruciale o addirittura decisiva per la buona riuscita delle mobilitazioni organizzate dai lavoratori o promosse da agenti sindacali³.

¹ Sul tema cfr.: S. Torrente Gari, *El derecho de huelga y las innovaciones tecnológicas*, *Rev. Española de Derecho del Trabajo*, 2000, 102, pp. 447-460; F. Calinaud, *Conflits collectif et sites Internet*, *Droit social*, 2003, pp. 607 ss.; S. Smith – P. Harwood, *Social media and its impact on employers and trade unions*, *Employment Relations Comment*, 2011; P. Panagiotopoulos – J. Barnett, *Social media in Union Communications: an international study with UNI Global Union Affiliates*, *British Journ. Ind. Relat.*, 2015, 53, pp. 508-532; AA. VV., *The use of new Icts in Trade Union protests – five European cases*, *Transfer*, 2016, 22(3), pp. 315 ss.; A.P. Baylos Grau, *Formas nuevas de exteriorización del conflicto laboral y social ante los condicionantes tecnológicos y organizativos*, *Rev. de doctrina, jurisprudencia e informaciones sociales*, 2017, 267, pp. 417-430.

² Da ultimo A. Bellavista, *Intervento*, *QRGL*, 2017, p. 165 e A. Lassandari, *Problemi di rappresentanza e tutela collettiva dei lavoratori che utilizzano le tecnologie digitali*, *QRGL*, 2017, p. 61.

³ *Inter alia* W. Daubler, *La rappresentanza degli interessi dei lavoratori al di là della contrattazione collettiva*, *Lav. Dir.*, 2015, pp. 102-103; M. Weiss, *Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro*, *DRI*, 2016, 3, p. 660. Uno scarso protagonismo del sindacato è stato

Pratiche come il *netstrike*, il *twitterstorm* o il blocco delle *app*⁴ si sviluppano attraverso «coalizioni sociali»⁵ che si formano per sostenere, specie nei settori della *on demand* e della *gig economy*⁶, rivendicazioni di trattamenti minimi di tutela in un sistema normativo che riserva la più forte protezione legale alle prestazioni rese conformemente all'art. 2094 c.c. e sotto forma di lavoro etero-organizzato nell'accezione di cui all'art. 2, co. 1, d.lgs. n. 81/2015.

Allargando l'orizzonte agli ordinamenti esteri, forme di protesta partecipativa sono promosse in buona parte dei Paesi dell'Unione europea, specie in Francia, nel Regno Unito ed in Belgio⁷, accomunati dal ricorso a strumenti rivendicativi che nel e attraverso il *web* intercettano la solidarietà da parte di consumatori, utenti e cittadini, titolari d'un «potere di mercato»⁸ tale da influenzare le decisioni delle imprese.

Altrettanto forte appare l'incidenza della tecnologia sull'organizzazione della lotta sindacale da parte degli imprenditori. Non è infrequente l'impiego di dispositivi informatici e tecnologici per ridurre o neutralizzare gli effetti connessi alla concertata e collettiva astensione dal lavoro. A questo profilo, sovente trascurato nelle indagini giuridiche⁹, sarà rivolta un'analisi sul piano

individuato da M. Richer, *Unions 2.0: le syndicalisme a l'ère du numérique. Dans le web 2-0, les syndicats sont aux adhérents absents*, *Europeanright.eu*, 15 giugno 2015 e di recente ribadito da S. Engblom, *Una prospettiva sindacale su digitalizzazione e gig economy*, *RGL*, 2017, I, pp. 357-365.

⁴ Cfr. B. Blodgett – A. Tapia, *Do avatars dream of electronic picket lines? The blurring of work and play in virtual environments*, *Information Technology & People*, 2011, 24, pp. 26-45; A. Kerr – J. Waddington, *E-communications: an aspect of Union Renewal or merely doing thing electronically?*, *British Journ. Industr. Rel.*, 2014, 52, pp. 658- 681; sia da ultimo consentito rinviare a A. Rota, *Il web come luogo e veicolo del conflitto collettivo: nuove frontiere della lotta sindacale in Web e lavoro. Profili identitari e di tutela* a cura di P. Tullini, Giappichelli, 2017, pp. 197 ss.

⁵ Sulla rilevanza delle coalizioni sociali nell'attuale contesto v. nel fascicolo n. 3/2015 di *Quad. rass. Sind.*: A. Tattersall, *Il potere delle coalizioni sociali tra sindacati e comunità*; L. Caruso – A. Giorgi, *Capitalismo digitale e azione collettiva*; L. Dorigatti, *Sindacati e alleanze sociali. Riflessioni a partire dalla campagna Fight for \$15!*

⁶ A. Tassinari – V. Maccarrone, *The mobilisation of gig economy couriers in Italy: some lessons for the trade union movement*, *Transfer*, 2017, 23(3), pp. 353 ss.; G.A. Recchia, *Alone in the crowd? La rappresentanza e l'azione collettiva ai tempi della sharing economy*, *RGL*, 2018, I, pp. 142-146.

⁷ V. M. Silberman, *Worker initiatives in the platform economy – The Deliveroo Strike. Crowdfunding project*, *IG Metal*, 18 agosto 2016; con riferimento anche all'esperienza statunitense di *Freelancer's Union* e di *Pears v. E. Dagnino*, *Uber law: prospettive giuslavoristiche sulla sharing/on demand economy*, *DRI*, 2016, pp. 158 ss.

⁸ R. Tascon Lopez, *El esquirolaje tecnologico*, Aranzadi, 2018, p. 125

⁹ Tra le poche riflessioni giuridiche si richiamano, nella dottrina nazionale, T. Treu, *Gli strumenti di lotta sindacale degli imprenditori: in particolare la serrata*, *RGL*, 1980, I, pp. 215 ss. e F. De Falco, *Esercizio del diritto di sciopero, neutralizzazione degli effetti e condotta antisindacale*, *RIDL*, 1992, I, pp. 337 ss.

comparato, finalizzata a mettere in rilievo limiti e criticità di alcune strategie difensive intraprese nell'era digitale dalla parte datoriale.

2. L'affermazione del crumiraggio tecnologico ed il suo controverso inquadramento giuridico

Soprattutto in Spagna si registra una crescente attenzione verso il fenomeno del crumiraggio c.d. tecnologico, da intendere come contromisura che il datore adotta avvalendosi di apparecchiature, strumenti e sistemi meccanici/automatici/digitali presenti in azienda, anche se non abitualmente utilizzati¹⁰.

Al netto di talune «imprecisioni e ambiguità»¹¹, tutte le proposte definitorie, tanto a livello dottrinale quanto giurisprudenziale¹², vi ravvisano una forma di autotutela e reazione dell'impresa che non prevede il coinvolgimento di persone nella sostituzione di lavoratori scioperanti.

Viene in rilievo una condotta difensiva altra dalle più tradizionali e tipiche forme di crumiraggio, che si aggiunge alle classiche strategie difensive poste in essere dall'imprenditore in occasione di agitazioni dei lavoratori (tra cui la serrata di ritorsione, la comandata, il rifiuto delle prestazioni residuali offerte dai lavoratori)¹³.

All'interno di tale concetto, sono individuate diverse sottocategorie, allo scopo di precisarne effetti e conseguenze sul piano dei diritti fondamentali¹⁴: in special modo si distingue tra crumiraggio tecnologico esterno, interno o misto. Il primo si configura nel momento in cui l'impresa acquista macchinari e strumenti successivamente alla proclamazione dello sciopero, mentre il secondo si realizza quando si utilizzano apparecchiature già presenti in azienda anche se per fini diversi da quelli abituali. La terza tipologia si concretizza

¹⁰ Per approfondimenti T. Sala Franco *Los mecanismos empresariales de defensa frente a una huelga*, in AA.VV., *Controversias vivas del nuevo Derecho del Trabajo*, La Ley, Madrid, 2015.

¹¹ R. Tascon Lopez, *El esquirolaje tecnológico*, Aranzadi, 2018, p. 41.

¹² Il termine crumiraggio tecnologico compare testualmente nel 2012 in STS 5 dicembre 2012, n. 1751 su cui M.I. Lopez Lluch, *El derecho de huelga: nueva doctrina sobre el "esquirolaje tecnológico en la STS de fecha 5 de diciembre de 2012*, *Rev. Aranzadi Doctrinal*, 2013, n. 5.

¹³ Sul tema, da ultimo R. Tascon Lopez, *ult. op. cit.* e W. Sanguinetti Raymond, *El derecho de huelga en la encrucijada del cambio tecnológico y producido*, *Trabajo y derecho*, 2016, 14, pp. 10 – 15.

¹⁴ Così R. Tascon Lopez, *op. cit.*, 42 e 63. Nel riepilogare la casistica giurisprudenziale l'A. distingue due situazioni: l'utilizzo di strumenti tecnici e digitali senza la sostituzione di scioperanti e senza il supporto di personale in servizio; il mero ed esclusivo utilizzo di strumenti informatici e tecnici per sostituire gli scioperanti.

laddove la strumentazione tecnica sia utilizzata in aggiunta alle forme consuete di crumiraggio interno¹⁵.

Attorno all'*esquirolaje tecnologico* si raccoglie un grande interesse da parte delle aziende, soprattutto quelle che operano nel settore delle telecomunicazioni¹⁶. Tra le prime esperienze si segnalano le iniziative promosse via radio grazie alla trasmissione di contenuti pre-registrati¹⁷ e dalle emittenti televisive, servitesi degli strumenti tecnici per garantire, anche senza l'intervento umano, l'automatica messa in onda di servizi di intrattenimento, documentari e contenuti pubblicitari¹⁸.

Da qui un ricco contenzioso alimentato da una norma del r.d.l. n. 17/1977 recante un'articolata disciplina sulle relazioni di lavoro, che vieta all'imprenditore di sostituire il personale scioperante con lavoratori non assunti nel momento della proclamazione dell'azione collettiva (art. 6, co. 5).

Al centro di una accesa *querelle* sul piano del diritto sindacale si pone una disposizione dall'esiguo contenuto precettivo¹⁹ (successivamente riproposta nell'ambito della disciplina sul contratto a termine e nella somministrazione di lavoro), tenuta a confrontarsi con la Carta costituzionale,

¹⁵ Un forte e naturale legame tra crumiraggio interno e tecnologico è stato individuato, quanto meno nel medio termine, da E.E. Talens Visconti, *Esquirolaje tecnologico: interrogantes abiertos*, *Rev. Aranzadi Doctrinal*, 2013, 5, pp. 173 ss.; A. Todoli Signes *El esquirolaje tecnologico come defensa ante la huelga*, *Rev. Actualidad laboral*, 2014, 7-8, pp. 830 ss. Di condotte che condividono gli elementi costitutivi parla M.C. Aguilar del Castillo, *El uso de la tecnologia y el derecho de huelga: realidades en conflicto*, *q. Riv.*, 2018, p. 8.

¹⁶ Tra i casi più recenti STS Sala IV 13 luglio 2017.

¹⁷ Famoso resta il caso occorso in occasione dello sciopero proclamato a gennaio 1999 contro *Catalunya Radio SRG*.

¹⁸ Prevalentemente posti in essere da *Radiotelevisión Española (RTVE) y Televisión Española, SA (TVE)* durante lo sciopero generale del 20 giugno 2002. In rigetto del ricorso presentato dall'UGT di Extremadura per contestare il comportamento tenuto durante lo sciopero del 3 dicembre 2003, v. STS 14 aprile 2005, n. 4513. Cfr. anche STC 19 giugno 2006, n. 191, sul crumiraggio tecnologico che ha interessato *Gestevisión Telecinco*. A titolo esemplificativo si richiama infine la condotta tenuta nella primavera del 2009 da *Radio Televisión Madrid y Televisión Autónoma Madrid*, per fronteggiare lo sciopero di 16 giorni con una programmazione registrata prima della proclamazione dell'azione collettiva. Per una prima analisi v. A. Baylos Grau, *Perdida de la función y eficacia de la huelga, especialmente en los sectores de la información y la telecomunicación*, *Rev. general de derecho del trabajo y de la seguridad social*, 2004, n. 5.

¹⁹ La previsione è stata recentemente esaminata da C. Molina Navarrete, *Despido colectivo y derecho de huelga: la invención judicial del «esquirolaje interno indirecto»*. *Dialogo con la sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de abril de 2015, num. 354/2014*, *Trabajo y seguridad social*, 2015, 388, pp. 189-195. Rilievi critici emergono da F. Perez De Los Cobos Orihuel, *Insuficiencias de la actual regulación jurisprudencial del derecho de huelga*, in AA.VV., *Controversias vivas del nuevo Derecho del Trabajo*, La ley, Madrid, 2015, pp. 17 ss. e da R. Roqueta Buj, *Artículo 6.5. Prohibición del esquirolaje* in AA.VV., *El real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo*, La Ley, Madrid, 2013.

di poco successiva, costruita su una «singolare convivenza» tra modello “interventista” basato sulla tutela privilegiata del diritto di sciopero ai sensi dell’art. 28 Cost. e quello d’ispirazione “liberale” discendente dall’art. 37 Cost. che ammette la parità delle armi nel conflitto collettivo di lavoro²⁰.

Passato indenne al giudizio del *Tribunal constitucional* nella pronuncia n. 11/1981²¹, l’art. 6, co. 5, r.d.l. n. 17/1977 ha imposto di considerare illegittimo il crumiraggio esterno ed è stato richiamato, spingendosi oltre il suo contenuto letterale, nelle ipotesi di crumiraggio interno, per valutare «l’attacco prodotto al diritto fondamentale di sciopero»²² e la conformità di tale reazione difensiva al «modello progressivamente costruito dalla Corte costituzionale» in relazione ai diritti sindacali²³.

Più di recente ha assunto rilevanza nelle decisioni che hanno riguardato l’*esquirolaje tecnologico*. Con riguardo a quest’ultima ipotesi, il contrasto giurisprudenziale, scontando l’assenza di una specifica previsione legislativa, si è sviluppato in maniera assai eterogenea, a seconda della maggiore o minore sensibilità rivolta all’autotutela degli interessi collettivi²⁴.

Risale alla fine del secolo scorso la prima pronuncia che ha concluso per la sua liceità, in assenza di un divieto legale per il datore di ricorrere ad –abili - espedienti e mezzi tecnici per fronteggiare le conseguenze di uno sciopero e neutralizzarne gli effetti (così STS 27 settembre 1999, n. 7304)²⁵. Il

²⁰ In questi termini W. Sanguineti Raymond, *El derecho de huelga en la encrucijada del cambio tecnologico y producido ... cit.*, pp. 12 ss.

²¹ Su cui A. Martin Valverde, *La doctrina general sobre el derecho de huelga en la sentencia del Tribunal constitucional 11/1981, Relaciones laborales*, 1997, 15-16, p. 110.

²² J. Escribano Gimenez, *El esquirolaje interno como ataque al derecho fundamental a la huelga, Tema laborales*, 2012, 116, pp. 211-214 traendo spunto dalla pronuncia di STS 28 marzo 2011, n. 33, ritenuta da W. Sanguineti Raymond, *El derecho de huelga en la encrucijada del cambio tecnologico y producido... cit.*, p. 13 come la «unica risposta coerente con il problema dell’uso dei poteri datoriali diretti ad annullare gli effetti connessi all’esercizio del diritto di sciopero nell’attuale sistema di regolazione dei conflitti di lavoro» (trad. mia). V. infine J.L. Ugarte Cataldo, *Teoria del derecho de huelga, constitucion y contenido protegido, Trabajo y Derecho*, 2016, pp. 23 ss., spec. pp. 26 ss. L’A. conclude per l’illiceità di qualsiasi condotta datoriale volta a disattivare la pressione esercitata dagli scioperanti. Tale pressione è legittima e consustanziale al diritto di sciopero, implicando per il datore un obbligo ad accettarla.

²³ Così J.L. Monereo Perez, *Derecho de huelga y conflictos colectivos, Derecho de huelga y conflictos colectivos*, Comares, Granada, 2002, p. 501. Sul crumiraggio interno v. M. Agis Dasilva, *La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el esquirolaje interno, Revista Tribuna Social*, 1992, 24, pp. 79 ss. Per una rassegna giurisprudenziale aggiornata v. R. Tascon Lopez, *op. cit.*, pp. 56-58.

²⁴ «Rischi del progresso tecnologico» sul conflitto di lavoro erano già stati profetizzati da J. Torrente Gari, *El derecho de huelga y las innovaciones tecnologicas*, cit., pp. 455 ss.

²⁵ Conformi STS: 4 luglio 2000, n. 6289; 9 dicembre 2003, n. 9371; 15 aprile 2005, n. 4513; 11 giugno 2012, 6841.

caso di specie sorgeva per contestare la decisione datoriale di avvalersi di strumenti *abitualmente* usati in azienda.

A tale orientamento si è contrapposta, a partire dal 2012, una giurisprudenza definita «progressista»²⁶ che nel crumiraggio tecnologico ha individuato un'iniziativa in grado di privare materialmente i lavoratori di un diritto fondamentale e di riconoscere per contro all'impresa una libertà che dovrebbe invece trovare limite nell'esercizio dei diritti collettivi²⁷: l'*esquirolaje tecnologico* è stato inteso come una strategia dell'imprenditore che nei fatti «non produce danno economico all'azienda né permette una visibilità della protesta, supponendo uno svuotamento delle potenzialità del diritto di sciopero»²⁸.

2.1. La sentenza del *Tribunal constitucional* spagnolo tra «tesi prevalsa»...

Un superamento della *querelle* è stato affidato al *Tribunal constitucional* che ha emanato la pronuncia n. 17/2017, densa di numerosi spunti di riflessione. La soluzione della questione giuridica, oltre a non persuadere tutti i componenti del consesso (su cui si veda § 2.2) ha altresì destato forti critiche da parte della dottrina²⁹.

Trasmettere durante uno sciopero generale una partita di *Champions league* non contrasta – secondo la Corte costituzionale spagnola – con l'ordinamento qualora la messa in onda dell'evento sportivo sia stata consentita attraverso il ricorso a dispositivi materiali presenti in azienda, ancorchè non abitualmente impiegati. Nella specie, nessuna lesione si determina al diritto tutelato dall'art. 28, co. 2, Cost. laddove l'imprenditore per

²⁶ Così J. Perez Rey, *El Tribunal Constitucional ante el esquirolaje tecnológico (o que la huelga no impida ver el fútbol)*, *Rev. de derecho social*, 2017, n. 77, p. 171.

²⁷ STS 5 dicembre 2012, con commento adesivo di J. Pérez Rey, *El esquirolaje tecnológico: un importante cambio de rumbo de la doctrina del Tribunal Supremo (STS de 5 de diciembre de 2012)*, *Rev. de Derecho social*, 2013, n. 61, pp. 163-176 e M.I. Lopez Luch, *El derecho de huelga: Nueva doctrina sobre el "esquirolaje tecnológico" en la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de Diciembre de 2012*, *Aranzadi Social: Rev. Doctrinal*, 2013, 5, pp. 15-17. In termini analoghi STS 20 aprile 2015, rec. 354/2014. In senso adesivo alla pronuncia si pone, tra gli altri, J.L. Ugarte Cataldo, *op. cit.*, spec. p. 31 ritenendo tale esegesi coerente con il vigente quadro di riferimento e soprattutto l'unica ricostruzione dogmatica in grado di non attentare al contenuto fondamentale del diritto di sciopero a fronte di comportamenti datoriali che possano neutralizzarne gli effetti.

²⁸ Così J. Perez Rey, *ult. op. cit.*, p. 164.

²⁹ La prevalente dottrina non riconosce alla pronuncia n. 17/2017 la forza di superare il dissidio sorto a livello giurisprudenziale attorno alla contrapposizione tra l'indirizzo avallato dalla Corte costituzionale e l'impostazione sino a quel momento prevalente nella giurisprudenza ordinaria.

garantire il servizio radiotelevisivo – nella specie un contenuto comunque non qualificabile d'interesse preminentemente informativo e con carattere essenziale - ricorra nell'esercizio dei propri poteri ad adattamenti dell'organizzazione, sfruttando il corredo tecnologico esistente in azienda³⁰.

Negata la possibile estensione analogica del r.d.l. n. 17/1977³¹ alle ipotesi di crumiraggio tecnologico, la pronuncia propone anzitutto un'esegesi priva di quelle cautele individuate dall'indirizzo della giurisprudenza ordinaria che in occasione di sciopero aveva ritenuto legittimo l'utilizzo di macchinari ed attrezzature «ove abitualmente impiegati nel processo produttivo»³².

D'altro canto, molte affinità si segnalano con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea in tema di conflitto collettivo al punto da far supporre la concretizzazione d'un nuovo caso di «conflitto sbilanciato»³³, mentre una netta divergenza si registra rispetto al consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale spagnola alla stregua del quale «il diritto fondamentale dello sciopero deve essere limitato lo stretto necessario e senza comprometterne il suo nucleo essenziale» (così *Tribunal Constitucional* n. 183/2006).

Secondo il ragionamento del *Tribunal constitucional*, inteso da taluni come un vero e proprio «tsunami giuridico»³⁴ «*la efectividad del ejercicio del derecho de huelga no demanda del empresario una conducta dirigida a no utilizar los medios técnicos con los*

³⁰ Sulla sentenza v. J. Perez Rey, *El Tribunal Constitucional ante el esquirolaje tecnológico (o que la huelga no impida ver el fútbol)*, *Rev. Derecho social*, 2017, n. 77, pp. 151-168; A. Vazquez, *Validez del "esquirolaje tecnológico" en situaciones de huelga*, *Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales*, 2017, n. 122, pp. 74-75; D. Toscani Giménez, *La prohibición de esquirolaje durante la huelga con especial mención al esquirolaje tecnológico*, *Trabajo y Derecho*, 2017, n. 30, pp. 82-86; J. Escribano Gutiérrez, *Derecho de huelga, "ius variandi" y esquirolaje tecnológico*, *Temas laborales: Rev. andaluza de trabajo y bienestar social*, 2017, n. 139, pp. 217-228; R. Poquet Catalá, *Esquirolaje tecnológico y derecho de huelga. Comentario a la STC 17/2017, de 2 de febrero*, *Derecho de las relaciones laborales*, 2017, 11, pp. 1115-1123; C. Martínez Moreno, *El ser o no ser de la huelga: el fútbol y el esquirolaje. A propósito de la STC 17/2017, de 2 de febrero, caso Telemadrid*, *Rev. Derecho de las Relaciones Laborales*, 2017, n. 9.

³¹ Su questo *punctum dolens* si è costruita una delle principali critiche al ruolo assunto dalla Corte costituzionale che, nell'accreditare l'indirizzo giurisprudenziale minoritario, è incorsa nell'errore di «operare sul mero terreno della legalità ordinaria» (J. Perez Rey, *El Tribunal constitucional, ante el esquirolaje tecnológico, cit.*, p. 77) e non conformemente alle competenze assegnate alla sua funzione di controllo (M.C. Aguilar del Castillo, *op. cit.*, pp. 11-12).

³² Si tratta d'una operazione considerata in passato *contra ius* da S. Moralo Gallego, *El ejercicio de la huelga y el impacto de las nuevas tecnologías y la descentralización productiva*, *Quadernos de Derecho judicial*, 3, pp. 191 ss.

³³ Espressione mutuata dal volume *Il conflitto sbilanciato*, a cura di A. Vimercati, Cacucci, Bari, 2009.

³⁴ Così R. Tascon Lopez, *op. cit.*, p. 78.

que cuenta en la empresa o a abstenerse de realizar una actividad productiva que pueda comprometer el logro de los objetivos de la huelga, al igual que no obliga a los restantes trabajadores a contribuir al éxito de la protesta, y ello porque lo que garantiza la Constitución es el derecho a realizar la huelga, no el resultado o el éxito de la misma»³⁵.

Da un lato, è considerato eccessivo pretendere dal datore di lavoro un comportamento collaborativo con la protesta, imponendogli di rinunciare a fronteggiare gli effetti della lotta sindacale, ad esempio con i mezzi di cui dispone in azienda. Al pari di quanto affermato nei riguardi delle pronunce *Viking Line* (Corte giust. 11 dicembre 2007, C- 438/2005), *Laval* (Corte giust. 18 dicembre 2007, C- 341/2005), *Ruffert* (Corte giust. 3 aprile 2008, C- 246/2006), Commissione contro Germania (Corte giust. 15 luglio 2010, C- 271/2008), anche il crumiraggio tecnologico insiste nella direzione di depotenziare, in un'ottica preventiva, lo sciopero accogliendo una lettura "riduzionista" in ordine ad un diritto fondamentale sempre più incline a soccombere nel confronto con la libertà dell'impresa di organizzare l'attività produttiva³⁶.

Dall'altro, viene valorizzato il diritto dei crumiri, sulla base di un'operazione giuridica definita da taluni «non corretta oltre che ideologica»³⁷ giacché induce a pensare che gli scioperanti mettono in pericolo il diritto al lavoro. In tal modo ci si appropria al conflitto nei termini di disvalore e senza riconoscere nello sciopero una forma di autotutela degli interessi di un gruppo

³⁵ Criticamente W. Sanguinetti Raymond, *El derecho de huelga en entredicho? cit.*, p. 15. «La Corte non ha però considerato che il diritto a realizzare lo sciopero comprende che sia rispettato il suo effetto. Ciò è altro dal buon fine della protesta, che coincide nel migliore dei casi non l'astensione di tutti i lavoratori» (trad. mia).

³⁶ Nella vasta bibliografia, cfr. *Il conflitto sbilanciato*, cit.; *Libertà economiche e diritti sociali nell'Unione Europea. Dopo le sentenze Laval, Viking, Ruffert e Lasseburgo*, a cura di A. Andreoni – B. Veneziani, Ediesse, 2009; F. Dorsemont, *L'esercizio del diritto all'azione collettiva contro le libertà economiche fondamentali dopo i casi Laval e Viking*, *Dir. Lav. Merc.*, 2008, 3, pp. 493 – 542; A. Lo Faro, *Diritto al conflitto e conflitto di diritti nel mercato unico: lo sciopero al tempo della libera circolazione*, *Rass. Dir. pubbl. eur.*, 2010, 1, pp. 45 – 84; A. Guanàm Hernandez, *Normas internacionales versus Normas de la UE? De nuevo a proposito del caso Laval*, *Relaciones Laborales*, 2014, 11, pp. 105 ss.

³⁷ Così A.P. Baylos Grau, *Reino de España: ¿Se opone el derecho al trabajo al derecho de huelga? Una argumentación falsa*, <http://www.nuevatribuna.es/opinion/antonio-baylos/opone-derecho-trabajo-derecho-huelga-argumentacion-falsa/20170425104607139106.html>. In questa rivista v. M.C. Aguillar. Nei riguardi di tale pronuncia gli AA. si pongono particolarmente critici e sotto molteplici aspetti sembrano concordi con la ricostruzione proposta da F. Mancini, *Sub Art. 4 cost.* in *Commentario alla Costituzione* a cura di G. Branca, Roma – Bologna, 1975, pp. 273- 276 ed, in specie, con le forti perplessità da Questi nutrite nei riguardi di posizioni «politicamente indecenti e insostenibili giuridicamente». «Contrapporre diritto di sciopero e libertà del lavoro, significa privilegiare il mezzo a discapito del fine, l'accidente a danno della sostanza».

in difesa del lavoro e lo strumento che ha permesso il progresso sociale³⁸. Durante lo svolgimento di un'azione collettiva i lavoratori non scioperanti non possono essere obbligati a contribuire al buon esito della protesta, mancando anche in questo caso un obbligo di cooperazione.

All'esito di questo percorso interpretativo, il ricorso al crumiraggio tecnologico si configura non soltanto come reazione difensiva che consente la piena salvaguardia degli impianti ma anche come comportamento antagonistico dell'imprenditore a garanzia dell'effettività della libertà di lavoro. E, anche nell'ambito della giurisprudenza costituzionale, si convalida la teoria dell'intangibilità del potere datoriale di disporre del processo produttivo con tutti gli strumenti a sua disposizione³⁹. Ciò, senza tuttavia individuare limiti e condizioni all'esercizio delle prerogative tipiche del responsabile dell'impresa né ricorrendo al principio della proporzionalità come «meccanismo di controllo dell'ingerenza datoriale nell'esercizio del diritto di sciopero»⁴⁰.

2.2. ... e *dissenting opinion*

Un diverso percorso ermeneutico è stato proposto attraverso il «voto particolare» di una parte del Consesso, avendo sullo sfondo l'art. 3, co. 1, c.c. il quale esige d'interpretare le norme secondo la realtà sociale del tempo e conformemente alle finalità perseguite.

³⁸ Tra gli altri v. P. Calamandrei, *Significato costituzionale del diritto di sciopero*, RGL, 1952, I, pp. 2 ss. A. Supiot, *Revisiter les droit d'action collective, Droit social*, 2001, p. 689.

³⁹ Teoria già fortemente criticata da A.P. Baylos Grau, - B. Valdes De La Vega, *El efecto de las nuevas tecnologías en las relaciones colectivas de trabajo*, in AA.VV., *Nuevas Tecnologías de la información y de la comunicación y derecho del trabajo*, Albacete, 2004, pp. 154-160, da ultimo richiamata da M.C. Aguilar del Castillo, *op. cit.*, p. 21.

⁴⁰ Tra gli altri: E. Carrizosa Prieto, *El principio de proporcionalidad como mecanismo de control de las injerencias en el derecho de huelga*, *Rev. Temas Laborales*, 2004, 77, pp. 83 ss.; W. Sanguineti Raymond, *Derechos fundamentales de la persona del trabajador y poderes empresariales, Relaciones Laborales*, 2012, 21-22, spec. pp. 20-23 il quale ha configurato un pericoloso alleggerimento del principio di proporzionalità (*versionsuperlight*) nel temperamento tra diritti del lavoratore e potere imprenditoriale. Secondo l'A. i diritti fondamentali dei lavoratori possono essere limitati quando esiste un interesse straordinario dell'impresa di intensità tale da prevalere su quello di cui è portatore il lavoratore oppure in presenza di altri valori costituzionali ritenuti preminenti (pp. 28-29). Nella giurisprudenza spagnola tale principio si valuta sulla base di 3 parametri: ad un primo giudizio, quello sull'idoneità segue il giudizio di necessità ed infine quello di proporzionalità in senso stretto. Per approfondimenti, su tutti, STC 10 aprile 2000, n. 98 e STC 10 luglio 2000, n. 186.

La decisione che ha ritenuto lecita – secondo taluni con «assoluta leggerezza»⁴¹ - la reazione difensiva dell'emittente televisiva è parsa contestabile soprattutto sotto il profilo dell'impiego di strumenti tecnici già esistenti prima della proclamazione dello sciopero, ancorché mai utilizzati dall'emittente televisiva.

Il ragionamento posto alla base della *dissenting opinion* mostra una certa cautela nel ricomprendere l'*esquirolaje tecnologico* tra le forme lecite di «opposizione nel conflitto» e nel declinarlo quale espressione del potere organizzativo dell'imprenditore non contrastante con il libero esplicarsi dell'attività di autotutela dei lavoratori. Nel disegno costituzionale, infatti, attraverso la previsione contenuta nell'art. 28, co. 2 Cost., lo sciopero è stato elevato a diritto, arricchendo gli strumenti finalizzati a realizzare *ex art.* 9, co. 2, l'uguaglianza sostanziale nel rapporto di lavoro.

Il voto particolare da parte di 3 magistrati prende spunto dall'incidenza delle innovazioni tecnologiche nelle relazioni lavorative, tenendo conto delle ripercussioni che esse provocano sui diritti fondamentali, sotto il profilo della effettività⁴².

Nell'addebitare alla tesi prevalsa una «insensibilità/alienità» rispetto alle attuali caratteristiche degli ambienti di lavoro ed una singolare “tolleranza” nei riguardi delle contromisure che può intraprendere l'impresa per minimizzare le conseguenze dello sciopero, il voto particolare utilizza argomenti impiegati dalla giurisprudenza ordinaria, all'indomani della pronuncia STS 5 dicembre 2012⁴³.

Oltre ad espandere il potere datoriale di controllo e vigilanza, gli strumenti tecnici e tecnologici possono limitare o, nei casi più gravi, impedire

⁴¹ R. Tascon Dominguez, *op. cit.*, p. 21 e W. Sanguineti Raymond, *El derecho de huelga en entredicho? Trabajo y Derecho*, 2017, 28, p. 13.

⁴² La *dissenting opinion* evidenzia come la giurisprudenza costituzionale sia da tempo indifferente all'effettività dei diritti fondamentali. Tale considerazione è stata svolta allargando lo sguardo alle pronunce che hanno riguardato anche il tema dei controlli tecnologici del datore (come STC 17 dicembre 2012, n. 24 e STC 3 marzo 2016, n. 39). Alcuni passaggi richiamano la pronuncia di STC 28 marzo 2011, n. 33 che aveva ritenuto lesivo del diritto di sciopero un comportamento dell'impresa diretto a «*un vaciamiento del contenido del derecho de huelga, o una desactivacion o aminoracion de la presion asociada a su ejercicio*». Ciò, avendo sullo sfondo le statuizioni di STC 3 marzo 1984, n. 41 e STC 28 settembre 1992, n. 123, attente a considerare i casi in cui l'ingerenza del datore potesse negativamente incidere sul contenuto essenziale dell'art. 28, co. 2, Cost. e sulla sua reale efficacia.

⁴³ V. nt. 27.

alcune delle tutele previste a livello costituzionale⁴⁴, inclusa quella riguardante l'autotutela degli interessi professionali.

Si può altrimenti affermare che la meccanizzazione/digitalizzazione dell'impresa introduce un elemento nuovo nel sinallagma contrattuale tale da provocare uno squilibrio tra capitale e lavoro e dunque, l'insorgenza di nuovi pericoli per diritti fondamentali, come quello consacrato dall'art. 28, co. 2, Cost. spagnola⁴⁵. Da qui sembrerebbe originare una “insidiosa” trappola a danno dei lavoratori che esercitano il diritto di sciopero ed un possibile attentato alla capacità del sindacato di difendere i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale⁴⁶.

Compito del Tribunale costituzionale è – conclude la *dissenting opinion* – adattare la norma fondamentale alle trasformazioni che si registrano nella società e conseguentemente nelle relazioni di lavoro, attraverso un'interpretazione adeguatrice che eviti di incorrere nel rischio di un potenziale ed ingiustificato *vulnus* al diritto di sciopero.

«Una occasione ha perso il giudice delle leggi nell'impedire la preoccupante deriva destrutturante del diritto del lavoro e nel non arrestare la riduzione progressiva della *vis* del contraente debole»⁴⁷, malgrado la consacrazione del diritto all'autotutela degli interessi collettivi nelle fonti (nazionali e sovranazionali) ed i non pochi tentativi di difesa di tale prerogativa posti in essere soprattutto dalla giurisprudenza della Corte europea sui diritti dell'uomo in relazione all'articolo che tutela la libertà di riunione e di associazione (art. 11, Convenzione europea dei diritti dell'uomo)⁴⁸.

⁴⁴ Su cui di recente: J.A.Fernandez Avilés- V.R. Rodriguez Rico Roldan, *Nuevas tecnologías y control empresarial de la actividad laboral en España*, in *q. Rivista*, 2016, vol 2, n. 1, pp. 46 ss.; diffusamente S. Rodriguez Escanciano, *Poder de control empresarial, sistemas tecnológicos y derechos fundamentales de los trabajadores*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.

⁴⁵ In questi termini anche R. Tascon Lopez, *op. cit.*, p. 37.

⁴⁶ E. Brynjolfsson – A. Mc Afee, *Race against the machine: how the digital revolution is accelerating Innovation, driving productivity and irreversibly transforming Employment and the economy*, Digital Frontier Press, Lexington, 2015. Un ulteriore «passo avanti nella direzione della sottomissione della persona alla macchina» è stato segnalato C.H. Preciado Domenech, *El esquirolaje tecnologico. Un paso mas en la sumision de la persona a la maquina*, *Derecho social*, 2017. Di “diritto all'angolo” parla S. Gonzales Ortega, *El derecho de huelga: un derecho fundamental acorralado*, *Estud. Financ. Rev. de Trabajo y Seguridad social*, 2018, 418, p. 40. «Un'involuzione democratica e indifferente all'effettività dei diritti fondamentali» è individuata da J.J. Fernandez Dominguez, *Prologo* a R. Tascon Lopez, *Esquirolaje tecnologico, cit.*, p. 19.

⁴⁷ W. Sanguineti Raymond, *ult. op. cit.*, p. 13.

⁴⁸ A partire dal caso *Demir and Baykara c. Enerji Yapi – Yol Sen*. Cfr. in proposito G. Bronzini, *Diritto alla contrattazione collettiva e diritto di sciopero nell'alveo protettivo della CEDU: una nuova frontiera per il garantismo sociale in Europa?*, *RIDL*, 2009, I, pp. 975 ss.; J.P. Marguénaud-J. Mouly, *L'avènement d'une Cour européenne des droits sociaux*, *Recueil Dalloz*, 2009, 11, pp. 742 ss.; V.

3. Quale rilevanza del crumiraggio tecnologico nell'ordinamento italiano?

Diversamente dal dibattito emerso in Spagna, la dottrina domestica appare poco sensibile al tema del crumiraggio tecnologico, anche a causa del carente interesse da parte delle aziende o quanto meno in mancanza di contenzioso nelle Aule di Giustizia.

A ben vedere, più d'una problematica sollevano le significative modificazioni riguardanti la posizione datoriale, divenuta titolare di nuovi poteri che, nell'incidere sulla genetica disparità tra le parti contrapposte, sollecitano un riesame dei parametri della lotta sindacale come «onesta e leale»⁴⁹ e delle opzioni interpretative definitivamente accantonate dalla pronuncia n. 711/1980 della Cassazione lavoro⁵⁰, che a tutt'oggi continua a condizionare lo sviluppo e le tendenze della giurisprudenza⁵¹.

Ciò pare un esercizio inevitabile da quando fattori esterni alla tradizionale dinamica sindacale finiscono per attribuire l'aggettivo «aggressivo»⁵² non più soltanto in relazione agli strumenti rivendicativi utilizzati dai lavoratori, ma ad abili e sofisticate strategie che l'imprenditore può mettere in campo.

Il fenomeno del crumiraggio tecnologico sembra concretizzare negli attuali contesti produttivi quello che, solo un decennio fa, era stato presentato come un caso di scuola: raggiungere per il datore di lavoro il c.d. «danno zero» in occasione di azioni collettive promosse dai lavoratori⁵³.

De Stefano, *La protezione del diritto di sciopero nella dialettica tra Corti e organi di supervisione internazionale*, DLRI, 2014, pp. 471 ss.; T. Novitz, *The internationally recognized right to strike: a past, present and future basis upon which to evaluate remedies for unlawful collective action?*, *Int. Journ. Compar. Lab. Law*, 2015, pp. 357 ss.

⁴⁹ L. Montuschi, *Il diritto di sciopero e il c.d. danno ingiusto*, RTCP, 1968, pp. 49 ss.

⁵⁰ Su cui M. Dell'Olio, *Sciopero e impresa*, *Giust. civ.*, 1980, I, pp. 809 ss.; A. Majo, *Tutela civile e diritto di sciopero*, RGL, 1980, 6-7, pp. 293 – 332; P. Lambertucci, *Il c.d. "sciopero a singhiozzo" nella giurisprudenza della corte di cassazione (con particolare riferimento alla sentenza n. 711 del 30 gennaio 1980)*, RGL, 1980, 10-11, pp. 681 – 706.

⁵¹ Sul tema v. *amplius* F. De Falco, *Esercizio del diritto di sciopero, neutralizzazione degli effetti e condotta antisindacale*, RIDL, 1992, I, pp. 337 ss.

⁵² R. Del Punta, *Sciopero e reazioni del datore di lavoro*, MGL, 2006, 10, p. 733.

⁵³ Così M. Viceconte, *Il contenimento del danno da sciopero da parte del datore di lavoro: mezzi consentiti e mezzi non consentiti*, LPO, 2008, 3, p. 383.

3.1. Lo stato dell'arte: un quadro di riferimento obsoleto?

Al centro della riflessione sul crumiraggio, tradizionalmente distinto tra diretto - quale «estrinsecazione del diritto e della libertà sindacale e morale del lavoratore»⁵⁴ - e indiretto (a sua volta ripartito tra esterno ed interno a seconda che la sostituzione degli scioperanti avvenga con personale interno o esterno), si è costantemente posto il problema del bilanciamento tra gli art. 4, 40 e 41 Cost.

Si tratta di una delicata questione giuridica che, oltre ad alimentare un discreto dialogo tra gli studiosi⁵⁵, ha più volte richiesto l'intervento del giudice, incluso quello costituzionale che già nella pronuncia n. 31/1969 ha valorizzato la portata dell'art. 41 Cost. in quanto fondamento del potere datoriale attraverso il quale attuare condotte difensive atte a contenere le disfunzioni connesse ad un'astensione concertata dal lavoro⁵⁶.

Soffermandosi sulla giurisprudenza ordinaria, principale protagonista del dibattito, il principio secondo cui gli interventi difensivi dell'imprenditore incontrano limiti ha trovato costante affermazione: la condotta datoriale non

⁵⁴ Così F. Balestrieri, *Sostituzione dei lavoratori in sciopero e condotta antisindacale*, *ADL*, 1997, 6, p. 143.

⁵⁵ Al tema si sono dedicati F. Guidotti, *Crumiraggio*, *Enc. Diritto*, XI, pp. 436 ss.; B. Brattoli, *La Corte Suprema e il cd. crumiraggio*, *MGL*, 1986, pp. 336 ss. Per tali A., il diritto al lavoro ha costituito il principale argomento giuridico a giustificazione della legittimità del comportamento datoriale volto a sostituire i lavoratori scioperanti con quelli assunti dall'azienda e non aderenti all'azione di lotta sulla base del diritto alla libera iniziativa economica. In senso contrario: F. Mancini, *Sub art. 4 in Commentario alla Costituzione* diretto da G. Branca, Zanichelli, Roma Bologna, 1975, pp. 273-276 secondo il quale il crumiro costituiva non un soggetto che lavora diligentemente ma più semplicemente una persona che decide di non partecipare ad uno sciopero, esercitando una prerogativa della persona che trova anch'essa copertura costituzionale, in specie nell'art. 39, co. 1, Cost.; U. Belviso, *Brevi note sul crumiraggio*, *RGL*, 1959, I, spec. p. 122 per il quale «mentre il diritto di sciopero può limitare il diritto al lavoro, senza annullarlo, nel caso contrario il diritto al lavoro finisce per svuotare completamente il diritto di sciopero». Più recentemente F. De Falco, *Diritto di sciopero e interesse dell'impresa*, Jovene Editore, 2003, pp. 111 ss.; M. Viceconte, *op. cit.*, pp. 375 ss. e V. Maio, *Attualità del crumiraggio*, *ADL*, 2011, 3, I, pp. 523 – 545.

⁵⁶ Tale lettura ha trovato seguito in C. cost. 23 luglio 1980, n. 125, *FI*, 1980, I, 2369 secondo cui «non può contestarsi la legittimità di misure (...) che *senza nulla coartare la libertà del lavoratore il quale abbia scioperato*, tendono a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso». Si tratta della pronuncia che ha vagliato la legittimità costituzionale della norma che prevede la sostituzione degli ufficiali giudiziari e addetti di cancelleria, riconosciuta conforme all'ordinamento in quanto esclusivamente volta ad agire sul fronte del danno. Si tratta di un'interpretazione che supera la tesi proposta da G. Zangari, *Contributo alla teoria del diritto di sciopero*, Giuffrè, 1969, pp. 1 ss., che prospettava il passivo comportamento del datore durante lo svolgimento d'una azione collettiva, ritenendo il danno all'impresa un elemento costitutivo indefettibile della struttura dello sciopero. Tra la giurisprudenza di legittimità, Cass. 29 novembre 1991, n. 12822, *MGL*, 1991, p. 16, nt. B. Brattoli.

deve comportare violazione di norme di legge e dei contratti collettivi⁵⁷, dovendosi espletare «nel rispetto delle vie legali»; né devono sussistere «circostanze concrete oggettivamente idonee nei risultati a limitare la libertà sindacale»⁵⁸ o ad ostacolare il diritto di sciopero⁵⁹.

Su queste coordinate si è sviluppata un'intensa attività interpretativa, che ha tendenzialmente ammesso il crumiraggio indiretto interno e statuito in maniera pressoché unanime l'antigiuridicità di quello indiretto esterno⁶⁰, dopo aver evidenziato il contrasto con specifici provvedimenti legislativi⁶¹.

Argomenti a sostegno del crumiraggio interno sono stati talvolta rinvenuti nella libertà di lavoro, garantita *ex art.* 4 Cost., talaltra nella libertà sindacale negativa⁶². È stata perfino ritenuta conforme all'ordinamento l'adibizione dei lavoratori non scioperanti a mansioni inferiori rispetto a quelle convenzionalmente pattuite in ossequio alle previsioni dell'art. 2103 c.c.⁶³. Mentre quello esterno è stato configurato, e quindi censurato, anche nel ricorso a collaboratori a progetto - presupposta la sussistenza d'un divieto

⁵⁷ Nel caso di impiego di *part-timers* in giornate diverse da quelle stabilite secondo contratto v. Cass. 9 maggio 2006, n. 10624, *MGL*, 2006, pp. 728 ss., nt. R. Del Punta; in *DRI*, 2007, pp. 509 ss., nt. G. Zilio Grandi; in *RIDL*, 2007, II, pp. 16 ss., nt. C. Di Carluccio.

⁵⁸ Cass. S.U. 12 giugno 1997, n. 5295. Conformi: T. Milano 26 aprile 2000, *RCDL*, 2000, pp. 687 ss.; T. Venezia 7 luglio 2002, *RGL*, 2003, II, pp. 384 ss.

⁵⁹ Sul punto v. F. De Falco, *ult. op. cit.*, p. 109.

⁶⁰ In dottrina: P. Campanella, *Gli effetti dello sciopero*, in *Le Fonti. Il diritto sindacale*, a cura di C. Zoli, *DLComm*, pp. 721 ss. Per la sua liceità F. Guidotti, *op. cit.*, p. 438 secondo il quale all'imprenditore deve essere concesso di resistere all'azione dei lavoratori anche mediante l'assunzione di nuovo personale. I repertori della giurisprudenza si discostano dall'impostazione fatta proprio da Cass. 13 marzo 1986, n. 1701 in occasione della prima pronuncia sull'argomento, benché anch'essa individuasse quale limite invalicabile la mancata compromissione dell'esercizio del diritto di sciopero.

⁶¹ A seguito dell'emanazione del d.lgs. n. 81/2015, il crumiraggio esterno è vietato nel contratto a termine *ex art.* 20, co. 1, lett. a), nella somministrazione di lavoro (art. 32, co. 1, lett. a) e nel caso di lavoro intermittente *ex art.* 14, co. 1, lett. a). La situazione appare molto simile a quella esistente nell'ordinamento francese, dove operano gli artt. L. 1246 -6 e L. 1251-10, *Code du travail*, rispettivamente nel caso del contratto a termine e nella somministrazione di lavoro.

⁶² Tra gli altri G. Pera, *Il diritto di sciopero*, *RIDL*, 1986, I, p. 474; F. Balestrieri, *op. cit.*, pp. 143 ss.

⁶³ L'adibizione a mansioni inferiori è consentita purché eccezionale e marginale per specifiche ed obiettive esigenze. Così: Cass. 12 agosto 2012, n. 14157, *RGL*, 2013, II, pp. 93 ss., nt. A. Delogu; Cass. 19 luglio 2011, n. 15782, *RGL*, 2012, II, pp. 123 ss., nt. F. Siotto; in *ADL*, 2011, 6, pp. 1344 ss., nt. M. Galletti; Cass. 16 dicembre 2009, n. 26368, *DRI*, 2010, pp. 1162, nt. M. Rosano; Cass. 3 giugno 2009, n. 12811, *RIDL*, 2010, II, pp. 164, nt. F. Del Vecchio. Cfr. infine Cass. 26 settembre 2007, n. 20164, *LPO*, 2008, 3, pp. 544 ss., nt. F. Girolami. Con riguardo all'adibizione a mansioni superiori v. da ultimo Cass. 10 luglio 2015, n.14444.

generale di tale forma di sostituzione in caso di sciopero⁶⁴ - e nel caso di utilizzazione di personale fornito da ditte terze o società collegate⁶⁵.

Al di fuori di queste ipotesi, il tema in esame non consta di nuovo approfondimento o rivisitazioni, né a seguito delle modifiche apportate dal *Jobs Act* (nella specie dal d.lgs. n. 81/2015) ai confini del potere direttivo e organizzativo del datore⁶⁶, né nell'ambito della revisione che ha interessato le tipologie contrattuali altre dalla «forma comune» di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3.2. Una proposta interpretativa coerente con l'assetto costituzionale al di qua del «danno alla produttività».

Nell'assenza di riferimenti normativi che mostrano un adattamento all'evoluzione del quadro socio-economico, s'intende valutare la liceità del crumiraggio tecnologico alla luce degli insegnamenti e principi enucleati dalla giurisprudenza nei riguardi delle condotte difensive poste in essere dal datore di lavoro in costanza di agitazioni sindacali ricomprese nella garanzia costituzionale di cui all'art. 40 Cost.

Secondo l'esegesi offerta dal giudice di legittimità il diritto di iniziativa economica dell'imprenditore e il diritto di sciopero sono da intendere come espressione di una «legittima antitesi»⁶⁷ ai sensi della quale ciascuna delle parti utilizza gli strumenti previsti dall'ordinamento per gestire le dinamiche tra capitale e lavoro.

Escluso che al responsabile dell'impresa possa «stoicamente»⁶⁸ imputarsi una posizione puramente passiva⁶⁹ ed un obbligo di accondiscendenza⁷⁰ in relazione a qualsiasi forma di dissenso espressa dai lavoratori (salvo riaccreditare l'unico precedente di legittimità che ha escluso

⁶⁴ T. Milano 13 marzo 2012, *RCDL*, 2012, p. 387, nt. A. Beretta. Diversamente ha statuito T. Modena 24 aprile 2003, rilevando che «nella nozione di crumiraggio esterno, così come giurisprudenzialmente inteso» non rientri il ricorso a prestazioni di lavoro autonomo.

⁶⁵ T. Milano 9 settembre 2008, *OGL*, 2008, p. 517 ed in precedenza: T. Cassino 25 maggio 2000, *RCDL*, 2000, p. 909; T. Milano 16 febbraio 2002, *RCDL*, 2002, p. 325.

⁶⁶ L'attuale disposizione codicistica àncora il giudizio di equivalenza alle mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, attribuendo rilevanza alle astratte previsioni del sistema di classificazione adottato dal ccnl.

⁶⁷ Cass. 9 maggio 2006, n. 10624, *cit.*

⁶⁸ Così R. Del Punta, *Sciopero e reazioni del datore di lavoro*, *cit.*, p. 731.

⁶⁹ V. B. Brattoli, *La suprema Corte e il c.d. crumiraggio*, *cit.*, p. 339.

⁷⁰ Su cui da ultimo F. De Falco, *ult. op. cit.*, p. 108.

limiti alle reazioni difensive del datore, anche nel caso di crumiraggio esterno)⁷¹, viene riconosciuta la possibilità di avvalersi di accorgimenti che si sostanziano in una gestione organizzativa ordinaria, senza tuttavia «alterare le condizioni di una leale e corretta dinamica sindacale»⁷². O per dirla secondo la più recente giurisprudenza di merito senza «infrangere le regole del sinallagma lavorativo che, invero, crolla tutte le volte che una delle parti in conflitto adotti comportamenti incompatibili con l'esercizio» dell'altrui libertà/diritto⁷³.

A ben vedere, nell'ambito del crumiraggio tecnologico la distinzione tra contromisure che determinano una opposizione al conflitto e comportamenti antagonistici leciti⁷⁴ si fa più complessa ed assume contorni più sfumati, venendo in rilievo atti e condotte commissive del datore che, pur dirette a minimizzare gli effetti dello sciopero (*rectius* il danno economico conseguente all'esercizio del diritto di sciopero), presentano una intrinseca idoneità ad incidere su di esso e ad ingenerare nei lavoratori la inattività/vacuità dell'agitazione sindacale⁷⁵.

Di significativo rilievo appare una pronuncia di merito che tra i casi di reazioni *contra ius* ha ricompreso «forme assai più sottili rispetto a quelle grossolane di vero e proprio impedimento ed intimidazione» e tali da «neutralizzare - di fatto - le conseguenze del conflitto, rendendo vana l'autotutela, pur formalmente rispettata»⁷⁶.

Da qui, la censura per violazione dell'art. 28 St. lav. «di tutti quei comportamenti volti a vanificare gli effetti dello sciopero che, mortificando la potenzialità del conflitto sindacale e riducendone e/o annullandone i riflessi negativi sulla produzione aziendale e sul profitto, di fatto attentano alla capacità di tutela degli interessi dei lavoratori costituzionalmente riconosciuta». Ciò sulla base di una lettura delle previsioni costituzionali - già accreditata dalla sentenza della Cassazione n. 711/1980 - che al diritto di sciopero riconosce una lecita compressione dell'iniziativa economica privata, giacchè quest'ultima

⁷¹ Escluso a carico del datore qualsiasi «dovere di astenersi da quegli atti da cui consegue la vanificazione dello sciopero» da Cass. 13 marzo 1986, n. 1701, *cit.*

⁷² C. Di Carluccio, *La mobile frontiera tra crumiraggio interno ed esterno: breve storia di un caso limite*, RIDL, 2007, II, p. 17. V. anche M. Viceconte, *op. cit.*, spec. 377 ss.

⁷³ T. Milano 10 luglio 2012, n. 2455.

⁷⁴ *Amplius* M.G. Garofalo, *Interessi collettivi e comportamento antisindacale dell'imprenditore*, Napoli, 1979.

⁷⁵ Cass. 9 maggio 2006, n. 10624 ha ritenuto il crumiraggio interno comunque illegittimo nel caso di spostamento effettuato alla sola finalità di ostacolare o vanificare l'attività sindacale.

⁷⁶ P. Forlì 31 ottobre 1980, *Giust. civ.*, 1981, 1, pp. 433 ss., nt. G. Pera.

«non potrebbe mai essere svolta in contrasto con l'utilità sociale che è per definizione perseguita dallo sciopero».

Tale indirizzo non si pone peraltro in contrasto con quanto statuito da C. cost. 13 febbraio 1974, n. 28⁷⁷: ricadono nell'alveo dell'art. 28 St. lav., anche condotte obiettivamente lecite, qualora dirette a limitare, contrastare, impedire o perseguire (attraverso mezzi più disparati, incluso il crumiraggio tecnologico) l'esercizio dei diritti sindacali dei lavoratori⁷⁸.

Maggiori difficoltà solleva il requisito dell'attualità della condotta. Avuto riguardo al caso in esame, esso sembra configurarsi al sussistere di un carattere lesivo perdurante che pregiudica l'efficienza dell'attività sindacale e considerando l'effetto frustrante provocato dal crumiraggio tecnologico in relazione allo svolgimento di future azioni collettive.

In ogni caso, agire *ex art. 28 St. lav.* per contestare comportamenti che, con modalità più sofisticate di quelle tradizionalmente valutate in sede giurisprudenziale, ledono l'interesse collettivo e svisiscono la forza dell'astensione⁷⁹, può riconoscere tutela nell'ambito del modello di fabbrica e di relazioni sindacali tipici del Novecento, ma non pare in grado di trovare operatività in tutta una serie di contesti, incluso buona parte dell'emergente lavoro digitale⁸⁰, ammesso che in tale settore siano fattibili pratiche di crumiraggio tecnologico.

A diversa conclusione potrà giungersi equiparando il crumiraggio tecnologico a quello esterno, a quanto consta già presidiato da norme che

⁷⁷ In *FI*, 1974, I, cc. 997 ss.

⁷⁸ Una recente riflessione sulle caratteristiche dell'art. 28, St. lav. ed in particolare sulla sua rilevanza anche in assenza di violazione di norme giuridiche è offerta da M. Falsone, *Tecnica rimediale e art. 28 dello statuto dei lavoratori*, *LD*, 2017, 3-4, spec. pp. 571 ss.

⁷⁹ Con il progresso tecnologico in atto si espande il novero di iniziative che può intraprendere l'imprenditore ed al contempo il carattere anti-sindacale della condotta datoriale è meno pregnante e di non immediata evidenza come nel caso di diffusione di comunicati minacciosi o la minaccia di sanzioni disciplinari nei riguardi dei partecipanti allo sciopero, al centro del contenzioso che si è sviluppato negli anni Settanta e Ottanta.

⁸⁰ In specie nell'ambito del *crowdworking*, dove eventuali azioni difensive del datore di lavoro/committente dovranno essere contestate, ove lesive dell'interesse collettivo, con gli strumenti ordinari di tutela messi a disposizione dall'ordinamento giuridico. Tale problema si pone a meno di escludere a priori la fattibilità di strategie come quella in esame a fronte di attività lavorative di breve durata. Il tema è stato al momento solo accennato da F. Masson, *Un droit de grève en droit des contracts?*, *cit.*, p. 865. All'interno del contributo si riflette sulle strategie che può impiegare la piattaforma in occasione di sciopero, indicando che nel silenzio della legge spetterà alla giurisprudenza risolvere la questione. Ma potrebbe ricevere una discreta espansione, risultando privo di quelli elementi in presenza dei quali la dottrina aveva ipotizzato una dubbia praticabilità del crumiraggio, altro da quello interno, «perché esige personale qualificato come quello in sciopero e non soddisfa l'esigenza dell'impresa nel caso di scioperi brevi ed intermittenti». Così G. Pera, *ult. op. cit.*, p. 720.

proteggono dal rischio di vanificare la risorsa del conflitto, con accorgimenti che impediscono *in nuce* una contrazione dell'azione collettiva nei luoghi di lavoro. Tra le proposte emerse v'è chi ha evidenziato come entrambe queste forme di crumiraggio, travalicando la consueta dialettica dei rapporti tra le parti all'interno del conflitto collettivo, producano lo stesso risultato: «privare di efficacia lo sciopero come meccanismo di pressione»⁸¹.

Un intervento di tipo eteronomo, che disciplini la dinamica sindacale dal lato delle nuove strategie a disposizione del datore di lavoro, potrebbe evitare di scadere nel soggettivismo giuridico che, in base a quanto precedentemente esaminato, ha contraddistinto e continua a contrassegnare la giurisprudenza spagnola occupatasi dell'argomento.

Al di là della soluzione che prevarrà, pare improcrastinabile contrastare il rischio di estinzione dello sciopero, già minacciato sotto altri profili da “bizzarre” gestioni delle relazioni sindacali, attorno alle quali nell'ordinamento interno si è consumato un recente contenzioso giudiziale⁸². È necessario affrontare il fenomeno del crumiraggio tecnologico avendo in considerazione il profilo dell'effettività dell'autotutela *versus* abili/maliziose strategie difensive messe in atto dal datore, capitalizzando ove possibile gli indicatori forniti dalla giurisprudenza ordinaria in Spagna (strumenti abitualmente impiegati o eccezionalmente utilizzati in base alla originaria destinazione d'uso).

Una scarsa rilevanza di tale principio finirà per escludere in concreto l'operatività dello strumento assegnato ai lavoratori per autotutelarsi in ambito sindacale. Profilo che, a ben vedere, la giurisprudenza costituzionale spagnola ha frequentemente valutato nelle operazioni di bilanciamento che hanno coinvolto le prerogative sindacali⁸³ e di recente tornato al centro dell'analisi dottrinale, anche nostrana, preoccupata d'un depotenziamento del «suo valore fondante e costitutivo» nell'intero edificio lavoristico⁸⁴.

⁸¹ J.L. Ugarte Cataldo, *op. cit.*, p. 31.

⁸² Il riferimento corre da ultimo alle pronunce T. Busto Arsizio 5 febbraio 2018, n. 448, *europeanright.eu*, 28 febbraio 2018, nt. G. Orlandini, *Il Tribunale di Busto Arsizio condanna Ryanair per condotta anti-sindacale* e T. Bergamo 30 marzo 2018, n. 1586, quest'ultimo all'esito di un procedimento promosso ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 150/2011 e art. 5, d.lgs. n. 215/2003. Al centro del contenzioso giudiziale s'è posta la c.d. «clausola di estinzione», contenuta nel contratto individuale di lavoro, che subordinava il riconoscimento di incrementi retributivi o indennitari oltre che i cambi di turno alla mancata affiliazione sindacale ed alla rinuncia verso qualsiasi azioni rivendicativa contro l'azienda.

⁸³ Così su tutte STC 28 settembre 1992, n. 123.

⁸⁴ Così da ultimo O. Razzolini, *Effettività e diritto del lavoro nel dialogo tra ordinamento dell'Unione e ordinamento interno*, LD, 2017, pp. 447 ss. Secondo l'A. non può considerarsi un principio generale né una direttiva vincolante per il legislatore nazionale (così 665). V. anche

Va in fondo considerato che per quanto legittimamente il datore di lavoro possa non ritenersi destinatario di un obbligo di collaborazione alla buona riuscita del conflitto, o privato del potere di limitare il danno economico conseguente all'esercizio del diritto di sciopero, resta tuttavia necessario non sostenere letture del dato positivo e costituzionale che siano nei fatti in grado di minare alla effettività del diritto garantito dall'art. 40 Cost. in presenza di condotte datoriali tali da disincentivare surrettiziamente e all'origine il conflitto sindacale, a tutela del quale la repressione della condotta antisindacale è stata pensata.

4. Conclusioni

Il tema del crumiraggio tecnologico o digitale rappresenta la «punta dell'iceberg»⁸⁵ di un problema più complesso, generato dall'irruzione della robotica e intelligenza artificiale nei tradizionali equilibri individuati tra forze antagoniste nel conflitto collettivo di lavoro⁸⁶ e sollecita interventi sul fronte dell'autotutela patronale, in maniera speculare a quanto accaduto per via giurisprudenziale e legislativa in ordine al diritto di sciopero, da tempo al centro di letture e restrizioni che attentano alla sua effettività⁸⁷.

Con specifico riguardo al sistema italiano, accanto ai principi costituzionali si sarebbe tentati di riesumare il principio della buona fede e la regola della correttezza tra le parti, quali capisaldi di qualsiasi relazione contrattuale da opporre a posizioni (dominanti) del datore che sfocino nell'abusivo esercizio delle prerogative riconosciute per legge⁸⁸. Principi accantonati dalla Cassazione (n. 711/1980) che ne ha escluso la rilevanza durante la sospensione del rapporto causata dalla partecipazione ad uno sciopero, a nulla considerando che la nozione di esecuzione del contratto è da

P. Tullini, *Effettività dei diritti fondamentali dei lavoratori: attuazione, applicazione, tutela*, GDLRI, 2016, pp. 291 ss.

⁸⁵ R. Tascon Lopez, *op. cit.*, p. 41.

⁸⁶ J.J. Fernandez Domingues, *Prologo cit.*, p. 18.

⁸⁷ W. Sanguineti Raymond, *El derecho de huelga en la encrucijada del cambio tecnologico...* cit., p. 13.

⁸⁸ Questa prospettiva è considerata dal STC 28 settembre 1992, n. 123 in relazione al crumiraggio interno. Qui è stata sancita l'impossibilità per il datore di ricorrere a contromisure che «possano anestetizzare, paralizzare o mantenere in stato vegetativo altri diritti». Si tratta di una prospettiva successivamente valorizzata da STC 19 giugno 2006, n. 184 e STC 19 giugno 2006, n. 191.

riferire non alle specifiche obbligazioni⁸⁹ ma al contratto nel suo complesso⁹⁰. Teorie come quella del danno ingiusto e della corresponsività dei sacrifici potrebbero meritare forse nuova considerazione in un momento storico nel quale la tecnologia segna ed altera gli equilibri tracciati in passato tra forze in fisiologica contrapposizione nei luoghi di lavoro.

Una “presa in carico” del problema appare necessaria ancor più da quando la tecnologia consente di non arrestare la produzione di una catena di montaggio, di sostituire un macchinista alla guida e, più in generale, di svolgere ogni altra attività non richiedente il necessario coinvolgimento umano⁹¹.

Se contrappesi e “condizioni d’uso” vanno individuati per circoscrivere le facoltà del datore, al di fuori di quanto sinora elaborato in relazione all’art. 2103 c.c., il “punto di equilibrio” fissato nel danno alla produttività, al di là delle critiche già sollevate in passato⁹², non pare più essere l’unico elemento in grado di soddisfare un equo *balancing test*. La pronuncia n. 711/1980 sembra accusare i “segni del tempo” oltre che richiedere una ridefinizione dei confini tracciati tra sciopero e impresa, a fronte del nuovo orizzonte che schiude la tecnologia a favore del potere datoriale. Strategie come quelle esaminate reclamano, più che in passato, l’individuazione di nuovi limiti oltrepassati i quali ritenere illegittima la condotta datoriale posta in essere per assolvere non già ad «esigenze indeclinabili» ma a meri «fini della produzione»⁹³.

Al di là delle «stimolazioni emotive»⁹⁴ che suscita occuparsi della lotta sindacale, preservare il ruolo che dalla fine dell’Ottocento l’azione collettiva ha assunto nella creazione di un assetto di garanzie a tutela del lavoro e contrastare la deriva destrutturante che la dottrina spagnola ha ravvisato nella più recente giurisprudenza costituzionale sono obiettivi essenziali in ordinamenti che configurano lo sciopero come strumento di progresso

⁸⁹ M. Dell’Olio, *op. cit.*, 811. L’A. si pone in discontinuità rispetto a quanto sostenuto da U. Natoli, *Sullo sciopero per fini contrattuali*, RGL, 1972, I, pp. 339 ss.

⁹⁰ Sul tema Giannone, *Il diritto di sciopero e la regola della buona fede secondo la giurisprudenza*, RGL, 1970, I, pp. 221- 238; G. Cotturi, *Buona fede” e lotta sindacale*, *Democrazia e diritto*, 1979 4-5, pp. 710 – 712.

⁹¹ Sono esempi tratti da C.H. Preciado Domènech, *op. cit.*

⁹² V. C. Zoli, *La revisione dei limiti apposti al diritto di sciopero e l’autoregolamentazione «guidata»*, RTDPC, 1984, I, pp. 371 ss.

⁹³ Su cui V. Simi, *I comportamenti contrari al diritto di sciopero*, in AA.VV., *La repressione della condotta antisindacale e i suoi limiti*, Milano, 1979, p. 62.

⁹⁴ G. Ghezzi, *Diritto di sciopero e attività creatrice dei suoi interpreti*, RTDPC, 1968, p. 25.

sociale⁹⁵ ed in esso ravvisano un limite all'inarrestabile espandersi del liberalismo economico⁹⁶.

A conferma della piena vitalità dello sciopero, anche al di fuori dei “confini noti”⁹⁷, si segnala la *Loi travail* (l. 8 agosto 2016, n. 1088), alla quale va riconosciuto il merito di aver introdotto in favore dei «*travailleurs indépendants de plateformes électroniques*»⁹⁸ una tutela nel caso di conflitto collettivo analoga a quella attribuita ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato.

Segnali incoraggianti si rinvergono anche nell'ordinamento domestico, in specie nell'esperienza della «Carta dei diritti dei lavoratori impiegati nelle piattaforme digitali», promossa nella città di Bologna con il fine di comporre il conflitto in essere con le principali società operanti nel settore del *food deliveroo*⁹⁹. Nell'ambito della contrattazione collettiva metropolitana, a «tutti i lavoratori e collaboratori di piattaforme» è riconosciuto «il diritto di astenersi dal lavoro per un fine comune» (art. 10).

⁹⁵ Così da ultimo W. Sanguinetti Raymond, *ult. op. cit.*, p. 12.

⁹⁶ Entrambe le espressioni sono mutuare da A. Supiot, *op. cit.*, p. 689.

⁹⁷ In proposito v. G. Pera, *Sciopero, Enc. Dir.*, 1986, pp. 726-727: conformemente a quanto sancito dall'art. 35 Cost. lo sciopero è stato ricompreso tra gli istituti da riconoscere quale «tutela del lavoro puro e semplice, a prescindere dall'inquadramento giuridico», ancor più laddove fosse diventato difficile «distinguere tra lavoro subordinato ed autonomo secondo i vecchi schemi».

⁹⁸ Sulla previsione introdotta nel *Code du Travail* all'art. L. 7342-5, cfr. L. Gratton, *Révolution numérique et négociation collective, Droit social*, 2016, 12, spec. pp. 1058-1059: nessuna significativa novità importa l'immunità creata a favore del lavoratore autonomo di piattaforma informatica in un ordinamento il cui preambolo alla Costituzione riconosce a tutti gli uomini e senza restrizioni il diritto di difendere i propri diritti e interessi attraverso l'azione sindacale e la libera adesione a un sindacato. V. anche I. Desbarats, *Quel statut social pour le travailleurs de plateformes numériques? La RSE en renfort de la loi, Droit social*, 2017, 11, pp. 971 ss.; M. Julien – E. Mazuyer, *Le droit du travail à la épreuve des plateformes numériques, Revue de Droit du travail*, 2018, pp. 189 ss., spec. pp. 193 ss. Gli AA. definiscono minimalista l'intervento legislativo, date le poche estensioni riconosciute al lavoro su piattaforma reso in forma autonoma. In senso critico anche F. Masson, *Un droit de grève en droit de contract?, Droit social*, 2017, 10, pp. 861-865 nel cui contributo, oltre a riscontrarsi la natura inedita dell'estensione del diritto di sciopero al di fuori della subordinazione, si evidenziano i limiti del dato positivo e la sua inadeguatezza ad assurgere a idoneo parametro di riferimento per i lavoratori delle piattaforme.

⁹⁹ In questo fascicolo F. Martelloni, *Individuale e collettivo: la “carta dei riders” viaggia su due ruote*, pp. 18-32.

Bibliografia

- Agis Dasilva M., *La doctrina del Tribunal Constitucional sobre el esquirolaje interno*, *Revista Tribuna Social*, 1992, 24, pp. 79-86.
- Aguilar Del Castillo M.C., *El uso de la tecnología y el derecho de huelga: realidades en conflicto*, *LLI*, 2018, pp. 1-26.
- Libertà economiche e diritti sociali nell'Unione Europea. Dopo le sentenze Laval, Viking, Ruffert e Lusseburgo*, a cura di A. Andreoni – B. Veneziani, Ediesse, 2009.
- Balestrieri F., *Sostituzione dei lavoratori in sciopero e condotta antisindacale*, *ADL*, 1997, 6, pp. 143-160.
- Baylos Grau A.P., *Perdida de la función y eficacia de la huelga, especialmente en los sectores de la información y la telecomunicación*, *Revista general de derecho del trabajo y de la seguridad social*, 2004, n. 5.
- Baylos Grau A.P. - Valdes De La Vega, B., *El efecto de las nuevas tecnologías en las relaciones colectivas de trabajo*, in AA.VV., *Nuevas Tecnologías de la información y de la comunicación y derecho del trabajo*, Albacete, 2004, pp. 154-170.
- Baylos Grau A.P., *Reino de España: ¿Se opone el derecho al trabajo al derecho de huelga? Una argumentación falsa*, 2017, <http://www.nuevatribuna.es/opinion/antonio-baylos/opone-derecho-trabajo-derecho-huelga-argumentacion-falsa/20170425104607139106.html>
- Baylos Grau A.P., *Formas nuevas de exteriorización del conflicto laboral y social ante los condicionantes tecnológicos y organizativos*, *Revista de doctrina, jurisprudencia e informaciones sociales*, 2017, 267, pp. 417-430.
- Bellavista A., *Intervento*, *QRGL*, 2017, pp. 165-169.
- Bellini A. – Gherardini A., *Via dall'iceberg. Anatomia di un processo di innovazione dell'azione sindacale*, *QRS*, 2015, 4, pp. 41-58.
- Belviso U., *Brevi note sul crumiraggio*, *RGL*, 1959, I, pp. 117-122.
- Beretta A., *Il crumiraggio indiretto esterno per tramite di lavoratori autonomi e somministrati già operanti nell'ambito aziendale*, *RCDL*, 2012, 2, pp. 392-395.
- Blodgett B. - Tapia A., *Do avatars dream of electronic picket lines? The blurring of work and play in virtual environments*, *Information Technology & People*, 2011, 24, pp. 26-45.
- Brattoli B., *La Corte Suprema e il cd. crumiraggio*, *MGL*, 1986, pp. 336 – 339.
- Bronzini G., *Diritto alla contrattazione collettiva e diritto di sciopero nell'alveo protettivo della CEDU: una nuova frontiera per il garantismo sociale in Europa?*, *RIDL*, 2009, I, pp. 975-983.
- E. Brynjolfsson – A. Mc Afee, *Race against the machine: how the digital revolution is accelerating Innovation, driving productivity and irreversibly transforming Employment and the economy*, Digital Frontier Press, Lexington, 2015.
- Calamandrei P., *Significato costituzionale del diritto di sciopero*, *RGL*, 1952, I, pp. 221-242.
- Calinaud F., *Conflits collectif et sites Internet*, *Droit social*, 2003, 6, pp. 607-614.
- Campanella P., *Gli effetti dello sciopero*, in *Le Fonti. Il diritto sindacale*, a cura di C. Zoli, *DLCComm*, 2007, pp. 700-729.
- Carrizosa Prieto E., *El principio de proporcionalidad como mecanismo de control de las injerencias en el derecho de huelga*, *Revista de Temas Laborales*, 2004, 123, pp. 471-510.
- Caruso L. – Giorgi A., *Capitalismo digitale e azione collettiva*, *Quad. Rass. Sind.*, 3, 2015, pp. 183-218.
- Cotturi G., *"Buona fede" e lotta sindacale*, *Democrazia e diritto*, 1979, 4-5, 710 – 712.
- Dagnino E., *Uber law: prospettive giuslavoristiche sulla sharing/on demand economy*, *DRI*, 2016, pp. 137- 163.
- Daubler W., *La rappresentanza degli interessi dei lavoratori al di là della contrattazione collettiva*, *LD*, 2015, pp. 93-103.

- De Falco F., *Esercizio del diritto di sciopero, neutralizzazione degli effetti e condotta antisindacale*, RIDL, 1992, pp. 331-368.
- De Falco F., *Diritto di sciopero e interesse dell'impresa*, Jovene Editore, 2003.
- Dell'Olio M., *Sciopero e impresa*, Giust. Civ., 1980, pp. 809 – 814.
- Delogu A., *Crumiraggio interno e condotta antisindacale: variazioni sul tema*, 2013, II, pp. 93-99.
- Del Punta R., *Sciopero e reazioni del datore di lavoro*, MGL, 2006, 10, pp. 731- 733.
- Del Vecchio F., *Crumiraggio indiretto interno: la Cassazione traccia i confini entro i quali resta legittimo*, RIDL, 2010, II, pp. 164-168.
- Desbarats, I., *Quel statut social pour le travailleurs de plateformes numériques? La RSE en renfort de la loi*, Droit social, 2017, 11, pp. 971 – 983.
- De Stefano V., *La protezione del diritto di sciopero nella dialettica tra Corti e organi di supervisione internazionale*, DLRI, 2014, pp. 461-494.
- Di Carluccio C., *La mobile frontiera tra crumiraggio interno ed esterno: breve storia di un caso limite*, RIDL, 2007, II, pp. 16-20.
- Dorigatti L., *Sindacati e alleanze sociali. Riflessioni a partire dalla campagna Fight for \$15!*, Quad. rass. Sind, 2015, 3, pp. 125-141.
- Dorsemont F., *L'esercizio del diritto all'azione collettiva contro le libertà economiche fondamentali dopo i casi Laval e Viking*, DLM, 2008, 3, pp. 493-542.
- Engblom S., *Una prospettiva sindacale su digitalizzazione gig economy*, RGL, 2017, 2017, I, pp. 357-365.
- Falsone M., *Tecnica rimediabile e art. 28 dello statuto dei lavoratori*, LD, 2017, 3-4, pp. 565-584.
- Escribano Gimenez, J., *El esquirolaje interno como ataque al derecho fundamental a la huelga*, Tema laborales, 2012, 116, pp. 211-214.
- Escribano Gutiérrez, J., *Derecho de huelga, "ius variandi" y esquirolaje tecnológico*, Temas laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, 2017, n. 139, pp. 217-228.
- Fernandez Avilés J.A.- Rodriguez Rico Roldan V., *Nuevas tecnologías y control empresarial de la actividad laboral en España*, LLI, 2016, vol. 2, n. 1, pp. 46 ss
- Fernandez Dominguez J.J., *Prologo a R. Tascon Lopez, Esquirolaje tecnologico*, Aranzadi, 2018, pp. 17-20.
- Galletti M., *Legittima la sostituzione "interna" di lavoratori in sciopero anche in casi non eccezionali o di emergenza*, ADL, 2011, 6, pp. 1347- 1351.
- Garofalo M.G., *Interessi collettivi e comportamento antisindacale dell'imprenditore*, Jovene, 1979.
- Ghezzi G., *Diritto di sciopero e attività creatrice dei suoi interpreti*, RTDPC, 1968, pp. 24- 48.
- Giannone, A., *Il diritto di sciopero e la regola della buona fede secondo la giurisprudenza*, RGL, 1970, I, pp. 221-238.
- Girolami F., *Nota a Corte di Cassazione, Sez. Lav., sentenza 26 settembre 2007, n. 20164*, LPO, 2008, 3, pp. 544 – 549.
- González Ortega S., *El derecho de huelga: un derecho fundamental acorralado*, Estud. Financ. Revista de trabajo y seguridad social, 2018, 418, pp. 17-42.
- Gratton L., *Révolution numérique et négociation collective*, Droit social, 2016, 12, pp. 1050-1059.
- Guanàm Hernandez A., *Normas internacionales versus Normas de la UE? De nuevo a proposito del caso Laval*, Relaciones Laborales, 2014, 11, pp. 105-131.
- Guidotti F., *Crumiraggio*, Enc. Diritto, 1962, XI, pp. 436-440.
- Kerr A. - Waddington J., *E- communications: an aspect of Union Renewal or merely doing thing electronically?*, British Journ. Industr. Rel., 2014, 52, pp. 658- 681.
- Lambertucci P., *Il c.d. "sciopero a singhiozzo" nella giurisprudenza della corte di cassazione (con particolare riferimento alla sentenza n. 711 del 30 gennaio 1980)*, RGL, 1980, 10-11, pp. 681-706.
- Lassandari A., *Problemi di rappresentanza e tutela collettiva dei lavoratori che utilizzano le tecnologie digitali*, QRGL, 2017, pp. 59-70.

- Lo Faro A., *Diritto al conflitto e conflitto di diritti nel mercato unico: lo sciopero al tempo della libera circolazione*, *Rass. Dir. pubbl. eur.*, 2010, 1, pp. 45-84.
- Lopez Lluch M.I., *El derecho de huelga: nueva doctrina sobre el “esquirolaje tecnológico en la STS de fecha 5 de diciembre de 2012*, *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2013, n. 5.
- Julien M. - Mazuyer, E., *Le droit du travail à la épreuve des plateformes numériques*, *Revue de Droit du travail*, 2018, pp. 189-198.
- Majo A., *Tutela civile e diritto di sciopero*, *RGL*, 1980, 6-7, pp. 293 – 332.
- Maio V., *Attualità del crumiraggio*, *ADL*, 2011, 3, I, pp. 523 – 545.
- Martin Valverde A., *La doctrina general sobre el derecho de huelga en la sentencia del Tribunal constitucional 11/1981*, *Relaciones laborales*, 1997, 15-16, pp. 110-120.
- Mancini F.G., *Principi costituzionali. Art. 4 cost.* in *Commentario alla Costituzione* a cura di G. Branca, Roma – Bologna, 1975 pp. 199- 276.
- Marguénaud, J.P. -Mouly, J., *L'avènement d'une Cour européenne des droits sociaux*, *Recueil Dalloz*, 2009, 11, pp. 742-760.
- Martelloni F., *Individuale e collettivo: la “carta dei riders” viaggia su due ruote*, *LLI*, 2018, vol. 4, n. 1, p. 18- 32.
- Martinez Moreno C., *El ser o no ser de la huelga: el futbol y el esquirolaje. A proposito de la STC 17/2017, de 2 de febrero, caso Telemadrid*, *Revista de Derecho de las Relaciones Laborales*, 2017, n. 9.
- Masson F., *Un droit de grève en droit de contract?*, *Droit social*, 2017, 10, pp. 861-865.
- Molina Navarrete C., *Despido colectivo y derecho de huelga: la invención judicial del «esquirolaje interno indirecto». Dialogo con la sentencia del Tribunal Supremo, de 20 de abril de 2015, num. 354/2014*, *Trabajo y seguridad social*, 2015, 388, pp. 189-195.
- Monereo Perez J.L., *Derecho de huelga y conflictos colectivos*, Comares, Granada, 2002.
- Montuschi, L., *Il diritto di sciopero e il c.d. danno ingiusto*, *RTCP*, 1968, pp. 49-68.
- Moralo Gallego S., *El ejercicio de la huelga y el impacto de las nuevas tecnologías y la descentralización productiva*, *Quadernos de Derecho judicial*, 2003, 3, pp. 191-236.
- Natoli U., *Sullo sciopero per fini contrattuali*, *RGL*, 1972, I, pp. 339 – 359.
- Novitz T., *The internationally recognized right to strike: a past, present and future basis upon which to evaluate remedies for unlawful collective action?*, *Int. Journ. Compar. Lab. Law*, 2015, pp. 357-379.
- Orlandini G., *Il Tribunale di Busto Arsizio condanna Ryanair per condotta anti-sindacale*, *europeanrights.eu*, 28 febbraio 2018.
- Panagiotopoulos P. – Barnett J., *Social media in Union Communications: an international study with UNI Global Union Affiliates*, *British Journ. Ind. Relat.*, 2015, 53, pp. 508-532.
- Pera G., *Nota a decr. Pret. Forlì 31 ottobre 1980*, *GC*, 1981, 2, pp. 437-438.
- Pera G., *Sciopero*, *Enc. Dir.*, 1986, pp. 699-729.
- Perez De Los Cobos Orihuel F., *Insuficiencias de la actual regulación jurisprudencial del derecho de huelga*, in AA.VV., *Controversias del nuevo Derecho del Trabajo*, La ley, Madrid, 2015, pp. 17-40.
- Pérez Rey J., *El esquirolaje tecnológico: un importante cambio de rumbo de la doctrina del Tribunal Supremo (STS de 5 de diciembre de 2012)*, *Revista de derecho social*, 2013, n. 61, pp. 163-176.
- Perez Rey J., *El Tribunal Constitucional ante el esquirolaje tecnológico (o que la huelga no impida ver el fútbol)*, *Revista de derecho social*, 2017, n. 77, pp. 151-168.
- Poquet Catalá R., *Esquirolaje tecnológico y derecho de huelga. Comentario a la STC 17/2017, de 2 de febrero*, *Derecho de las relaciones laborales*, 2017, 11, pp. 1115-1123.
- Preciado Domenech C.H., *El esquirolaje tecnológico. Un paso mas en la sumision de la persona a la maquina*, *Derecho social*, 2017, 77.
- Putrignano V., *Sostituzione di lavoratori in sciopero con collaboratori coordinati e continuativi e condotta antisindacale*, *ADL*, 2012, 6, pp. 1354- 1358.
- Razzolini O., *Effettività e diritto del lavoro nel dialogo tra ordinamento dell'Unione e ordinamento interno*, *LD*, 2017, pp. 447-470.

- Recchia A.G., Alone in the crowd? *La rappresentanza e l'azione collettiva ai tempi della sharing economy*, RGL, 2018, I, pp. 141-166.
- Richer M., *Unions 2.0: le syndacalisme a l'ère du numérique. Dans le web 2-0, les sybdacats sont aux adberents absents*, *Europeanright.eu*, 15 giugno 2015.
- Rodriguez Escanciano S., *Poder de control empresarial, sistemas tecnológicos y derechos fundamentales de los trabajadores*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
- Roqueta Buj R., *Artículo 6.5. Prohibición del esquirolaje* in AA.VV., *El real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo*, La Ley, Madrid, 2013.
- Rosano M., *Sostituzione dei lavoratori in sciopero: la Corte di Cassazione apre al crumiraggio esterno improprio DRI*, 2010, pp. 1162- 1267.
- Rota A., *Il web come luogo e veicolo del conflitto collettivo: nuove frontiere della lotta sindacale* in *Web e lavoro. Profili identitari e di tutela* a cura di P. Tullini, Giappichelli, , pp. 197-212.
- Sala Franco T., *Los mecanismos empresariales de defensa frente a una huelga*, in AA.VV., *Controversias vivas del nuevo Derecho del Trabajo*, La Ley, Madrid, 2015.
- Sanguinetti Raymond W., *Derechos fundamentales de la persona del trabajador y poderes empresariales*, *Relaciones Laborales*, 2012, 21-22, 15- 30.
- Sanguinetti Raymond W., *El derecho de huelga en la encrucijada del cambio tecnologico y producido*, *Trabajo y derecho*, 2016, 14, 10 – 15.
- Sanguinetti Raymond W., *El derecho de huelga en entredicho?*, *Trabajo y Derecho*, 2017, 28, 11- 15.
- Silberman M., *Worker initiatives in the platform economy – The Deliveroo Strike*. *Crowdworking project*, *IG Metal*, 18 agosto 2016.
- Simi V., *I comportamenti contrari al diritto di sciopero*, in AA.VV., *La repressione della condotta antisindacale e i suoi limiti*, Giuffrè, 1979, pp. 62-90.
- Siotto, F., *In dubious battle: crumiraggio e condotta antisindacale nel bilanciamento tra diritto di sciopero e libera iniziativa economica*, RGL, 2011, II, pp. 517-526.
- Smith S. - Harwood P., *Social media and its impact on employers and trade unions*, *Employment Relations Comment*, 2011.
- Supiot A., *Revisiter le droit a l'action collective*, *Droit social*, 2001, pp. 687-704.
- Talens Visconti E.E., *Esquirolaje tecnologico: interrogantes abiertos*, *Revista Aranzadi Doctrinal*, 2013, 5, pp. 173-192.
- Tascon Lopez R., *El esquirolaje tecnologico*, Aranzadi, 2018.
- Tassinari A. - Maccarrone V., *The mobilisation of gig economy couriers in Italy: some lessons for the trade union movement*, *Transfer*, 2017, 23(3), pp. 353-357.
- Tattersall A., *Il potere delle coalizioni sociali tra sindacati e comunità*, *QRS*, 2015, 3, pp. 111-128.
- Todoli Signes A., *El esquirolaje tecnologico como metodo de defensa ante la huelga*, *Revista Actualidad laboral*, 2014, 7-8, pp. 4-12.
- Torrente Gari S., *El derecho de huelga y las innovaciones tecnologicas*, *Revista Espanola de Derecho del Trabajo*, 2000, 102, 447- 460.
- Toscani Giménez D., *La prohibición de esquirolaje durante la huelga con especial mención al esquirolaje tecnologico*, *Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales*, 2017, n. 30, 82-86.
- Treu T., *Gli strumenti di lotta sindacale degli imprenditori: in particolare la serrata*, RGL, 1980, I, pp. 215-241.
- Tullini P., *Effettività dei diritti fondamentali dei lavoratori: attuazione, applicazione, tutela*, DLRI, 2016, pp. 291 -316.
- Ugarte Cataldo J.L., *Teoria del derecho de huelga, constitucion y contenido protegido*, *Trabajo y Derecho*, 2016, 23, pp. 23-38.
- Vimercati A. (a cura di), *Il conflitto sbilanciato*, Cacucci, Bari, 2009.
- Vazquez A., *Validex del "esquirolaje tecnologico" en situaciones de huelga*, *Observatorio de recursos humanos y relaciones laborales*, 2017, n. 122, 74-75.

- Viceconte M., *Il contenimento del danno da sciopero da parte del datore di lavoro: mezzi consentiti e mezzi non consentiti*, LPO, 2008, 3, pp. 375-382.
- Weiss M., *Digitalizzazione: sfide e prospettive per il diritto del lavoro*, DRI, 2016, 3, 651-663.
- Zangari G., *Contributo alla teoria del diritto di sciopero*, Giuffrè, 1969.
- Zilio Grandi G., *L'ipotesi classica della sostituzione dei lavoratori in scioper tra fonti di disciplina e diritti costituzionali*, DRI, 2007, pp. 509-513.
- Zoli C., *La revisione dei limiti apposti al diritto di sciopero e l'autoregolamentazione «guidata»*, RTDPC, 1984, I, pp. 806-841.